



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DELLA SPEZIA

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA SPEZIA

per la parte relativa al protocollo di trattazione delle udienze

MISURE ORGANIZZATIVE EX ART. 83 D.L. 18/2020 CONV. IN L. 27/2020 E SUCC. MODD.

PROTOCOLLO TRATTAZIONE UDIENZE

Visto il Testo Unico Coordinato COVID-19 della Presidenza del Consiglio 24.3.2020;

visti il DPCM 1.4.2020 e il DPCM 10.4.2020;

visto in particolare l'art. 83 del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID – 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale tributaria e militare*";

visto il comma 6 del predetto art. 83 D.L. cit.;

visto l'art. 36 del D.L. 23 D.L. 23/2020;

vista la legge di conversione del D.L. 18/2020, n. 27 del 24.4.2020 e succ. modd.;

visto l'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. n. 28/2020, ove è stabilito che «ovunque ricorrano nell'articolo, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;

sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;

sentito, per le misure organizzative, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

sentiti i giudici ausiliari per i settori civile, dr. Panico, e penale, dott.ssa Brusacà;

sentiti i Giudici di Pace;

visti i provvedimenti organizzativi in sede locale fin qui adottati per fronteggiare l'emergenza e rilevato che appare fondamentale a tal fine mantenere la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari [v. art. 83, co. 7, lett. a), D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e succ. modd.];

ritenuto, attesa la *ratio* della richiamata norma di cui all'art. 83, co. 6, lett. h) del D.L. cit., e in conformità di quando dispone la delibera del CSM 186/VV/2020 del 26.3.2020 [v. Indicazioni, punto 1, "Quanto a entrambi i settori...", lett. b), pag. 8], di dover indicare le cause e i procedimenti che [oltre a quelli "urgenti" ex art. 83, co. 3 lett. a), D.L. cit.], necessitano di prioritaria trattazione;

ritenuto che i procedimenti urgenti ex art. 83, comma 1, DL cit, per i quali opera la sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020, per l'Ufficio del Giudice di Pace si riducono a quelli previsti dall'art. 13 co. 8 D. Lg.vo n. 286/98 e, cmq, ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

riservato ogni ulteriore provvedimento che, conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Giustizia 2.5.2020.0070897.U, possa prevedere (segnatamente in presenza di indicazioni significative di regressione dell'epidemia) un ampliamento dei procedimenti da trattare in relazione ai mesi di giugno e luglio, ferma restando, in assenza di ulteriori interventi, la validità delle misure in oggetto fino al 31 luglio 2020;

ritenuto, **quanto al settore penale**, che, per il periodo 12 maggio 2020-31 luglio 2020, devono essere rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 tutti i procedimenti penali in ragione del fatto che la celebrazione delle udienze con le modalità e con i numeri dei processi da trattare per udienza comporterebbe il pericolo di assembramenti di persone con conseguente rischio di contagio;

ritenuto, **quanto al settore civile**, che, per il periodo suddetto, possono essere svolte le udienze che, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) DL cit., "non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione" mediante collegamento da remoto con applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (Skype for Business o Teams) nonché le udienze che, ai sensi della lett. h) del cit. art. 83, comma 7, "non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni";

ritenuto che, nella impossibilità di svolgimento dell'udienza con le modalità di cui sopra, in caso di assoluta urgenza, quando la "ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", sia per il settore penale che per il settore civile, il giudice di pace potrà disporre lo svolgimento di udienza "in presenza", a porte chiuse, in una delle due aule pubbliche dell'Ufficio che, per dimensioni e possibilità di arieggiamento, possono garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie anti contagio (distanziamento sociale, mascherine, guanti), previa accurata pulizia e disinfezione dell'aula, anteriormente e posteriormente alla celebrazione dell'udienza;

DISPONE

- Tutte le **udienze penali** dovranno essere rinviate a data successiva al 31/7/2020;
- Tutte le **udienze civili** fissate per l'escussione di testimoni dovranno essere rinviate a data successiva al 31/7/2020;
- Tutte le udienze dei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative promosse da soggetto privo di difensore tecnico saranno rinviate a data successiva al 31/7/2020;
- Potranno essere trattate mediante scambio di note scritte:
 - a) le prime udienze ex art. 320 c.p.c. con particolare riferimento all'attività successiva alla costituzione del convenuto o alla dichiarazione di contumacia e alla richiesta di concessione di termini per il deposito delle memorie previste;
 - b) le udienze di ammissione prove ex art. 320, comma 3° e 4° c.p.c.;
 - c) udienza di giuramento del c.t.u.;
 - d) udienza di trattazione all'esito del deposito della c.t.u. ed eventuale richiesta di chiarimento al c.t.u.;
 - e) udienza di interrogatorio formale del convenuto nelle cause contumaciali;
 - f) udienza ex art. 6 e 7 del D.Leg.vo 150/2011 (OSA);
 - g) udienze ulteriori in cause in cui le parti siano già costituite;
 - h) udienze di precisazione delle conclusioni.



Saranno inoltre trattati i ricorsi per decreto ingiuntivo nonché i ricorsi avverso provvedimenti di sospensione/revoca della patente di guida o di fermo/sequestro amministrativi che possono essere esitati “inaudita altera parte” depositati a mezzo PEC o di raccomandata con ricevuta di ritorno.

PROTOCOLLO TRATTAZIONE UDIENZE

UDIENZE PENALI

I rinvii dei processi penali saranno effettuati in udienza con la partecipazione di un unico difensore designato dal Consiglio dell'Ordine. Nel caso in cui il difensore volesse partecipare comunque all'udienza, dovrà contattare telefonicamente la cancelleria almeno tre giorni prima per conoscere l'orario di accesso all'aula di udienza. Almeno 10 giorni prima dell'udienza il giudice di pace predisporrà uno schema sintetico dell'udienza indicativo dei procedimenti da rinviarsi; nel predetto schema sarà riportata la data di rinvio. Tale schema (in cui il nome dell'imputato non sarà riportato per questioni di privacy) indicherà le date di rinvio e verrà trasmesso a cura della cancelleria alla locale Procura e al Consiglio dell'Ordine che lo comunicherà ai difensori appartenenti al locale foro mediante pubblicazione nel sito web del COA. Se i difensori non appartengono al foro locale sarà cura della cancelleria trasmettere la data di rinvio al difensore. Qualunque variazione successiva concernente le date o gli adempimenti riportati in tale schema sarà comunicato dalla cancelleria al singolo difensore interessato alla variazione.

UDIENZE CIVILI

UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

La trattazione scritta si svolgerà come segue.

- 1) Il giudice, con provvedimento fuori udienza, comunicato dalla Cancelleria, muterà il rito facendo quindi applicazione dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. cit. e fisserà la data di nuova udienza (da indicare all'interno del periodo 12.05.2020-31.07.2020), contestualmente sostituendola con la trattazione scritta.
- 2) Assegnerà, quindi, alle parti, un unico termine entro il quale dovranno richiedere, ove ritenuto, di procedere nelle vie ordinarie (in tal caso il giudice differirà l'udienza a data successiva al 31/7/2020).
- 3) Alla scadenza di tale termine, se non verrà di nuovo mutato il rito in quello ordinario, sempre con provvedimento reso fuori udienza e comunicato dalla Cancelleria, il giudice assegnerà alle parti termini sfalsati per BREVI note, indicanti pure le disponibilità conciliative delle parti e termini sfalsati per BREVI repliche, queste ultime contenenti istanze e conclusioni.
- 4) Il tutto avverrà prima dell'udienza fissata e sostituita dalla trattazione scritta.
- 5) Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità: il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsto dalla legge, o assegnati dal Giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.
- 6) Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitano ad un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito di alcuna nota equivale,

per la parte che non ha depositato, alla mancata partecipazione all'udienza.

- 7) Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16 *bis*, comma 9-*octies* del D.L. 179 del 2012).
- 8) Il Giudice, con il provvedimento di cui al punto 3) potrà indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.

UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Potranno essere svolte mediante collegamento da remoto, previa valutazione da parte del giudice della fattibilità in concreto di tale modalità:

- a) le udienze di tentativo di conciliazione;
- b) prime udienze ex artt. 6 e 7 d. Leg.vo 150/2011.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE CIVILE

COSTITUZIONE DELL'ATTORE

La costituzione in causa dell'attore (iscrizione al ruolo della causa), a partire dal 12/5 e fino a nuove disposizioni, potrà avvenire seguendo le seguenti modalità tra loro alternative:

- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno
- invio del fascicolo a mezzo posta
- a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo PEC del Giudice di Pace della Spezia (gdp.laspezia@giustiziacert.it) contenente i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto di citazione notificato, completo della relata di notifica;
 - b) nota di iscrizione al ruolo;
 - c) copia C.U. e marca da bollo (annullate con timbro e firma del legale) o ricevuta di pagamento con F/23 su c/c dedicato;
 - d) indice elenco documenti;

A seguito della ricezione della suindicata PEC la cancelleria provvederà all'iscrizione al ruolo della causa con indicazione di numero di Ruolo generale e conseguente assegnazione ad un giudice; seguirà in data successiva la fissazione della data effettiva della prima udienza.


La suddetta iscrizione a ruolo verrà inserita nel sistema informatico e risulterà comunque visibile successivamente sul portale del Giudici di Pace on line. L'avvocato dovrà indicare una PEC sulla quale la cancelleria manderà conferma dell'avvenuto deposito e indicazione del numero di ruolo.

Il deposito del fascicolo (contenete l'originale in forma cartacea della citazione, dei documenti prodotti, della nota di iscrizione al ruolo, del contributo unificato e della marca da bollo cartaceo ovvero della ricevuta di pagamento telematico) sarà effettuato successivamente a partire dal 31/7/2020 previ appuntamento, secondo le modalità operative che verranno successivamente comunicate.

Per le iscrizioni in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto cause ordinarie, si seguirà il regime come sopra.

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

La costituzione in causa del convenuto, a partire dal 12/5/2020 e fino a nuove disposizioni, potrà avvenire seguendo le sottoindicate modalità tra loro alternative:



- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Il plico dovrà contenere l'atto, gli originali del contributo unificato e/o marca da bollo (o in alternativa ricevuta di pagamento con F23 su c/c dedicato) e/o se dovuti (ad esempio domande riconvenzionali o chiamate in causa del terzo) e tutti gli eventuali documenti allegati che dovranno essere tassativamente indicizzati;
- utilizzando l'indirizzo di PEC del Giudice di Pace della Spezia (gdp.laspezia@giustiziacert.it). Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato il numero di Ruolo generale, il nome delle parti, il nominativo del giudice assegnatario e il tipo di atto depositato. L'avvocato dovrà indicare una PEC sulla quale la cancelleria manderà la conferma dell'avvenuto deposito e indicazione del numero di ruolo. Il convenuto dovrà costituirsi entro e non oltre il giorno fissato per l'udienza di prima comparizione indicato sul SIGP. Entro circa 24 ore dalla conferma della cancelleria l'Avvocato potrà verificare su GDP On line l'avvenuto inserimento dell'atto/documento sul programma SIGP.

ISCRIZIONI A RUOLO DI CAUSE DI CONTENZIOSO ORDINARIO

Al fine di evitare disagi e disservizi, gli Avvocati potranno provvedere ad iscriverne al ruolo le cause ove i convenuti siano stati citati a comparire con prima udienza fissata nel periodo di sospensione (9/3/2020-11/5/2020) ed anche per le cause con data di citazione dal 12/5/2020 in poi, trasmettendo a mezzo PEC a partire dal 12/5/2020, all'Ufficio del Giudice di Pace della Spezia all'indirizzo PEC gdp.laspezia@giustiziacert.it i seguenti documenti:

- copia dell'atto di citazione notificato, completo della relata di notifica;
- nota di iscrizione al ruolo;
- copia C.U. e marca da bollo (annullate con timbro e firma del legale) o in alternativa ricevuta di pagamento tramite F/23 su c/c dedicato;
- indice elenco documenti.

A seguito della ricezione della suindicata PEC la cancelleria provvederà all'iscrizione al ruolo della causa con indicazione di numero di Ruolo generale e conseguente assegnazione ad un giudice; seguirà in data successiva la fissazione della data effettiva della prima udienza.

La suddetta iscrizione a ruolo verrà inserita nel sistema informatico e risulterà comunque visibile successivamente sul portale del Giudici di Pace on line; la ricerca potrà essere effettuata con riferimento alla data di citazione della prima udienza indicata nell'atto di citazione (o con il numero di ruolo assegnato).

Il deposito del fascicolo (contenente l'originale in forma cartacea della citazione, dei documenti prodotti, della nota di iscrizione al ruolo, del contributo unificato e della marca da bollo (o in alternativa ricevuta di pagamento tramite F/23 su c/c dedicato) sarà effettuato successivamente a partire dal 31/7/2020 previo accordo con il personale di cancelleria circa i tempi dell'accesso all'ufficio.

Le richieste di iscrizione a ruolo già pervenute a mezzo posta nel periodo di sospensione e quelle che perverranno con data di citazione nel periodo di sospensione saranno iscritte con la data indicata in citazione anche se già scaduta.

ISCRIZIONI AL RUOLO DI OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tali procedimenti potranno essere iscritti al ruolo mediante invio alla cancelleria civile del Ufficio del Giudice di Pace a mezzo:

- posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Il plico dovrà contenere il ricorso firmato, gli originali del contributo unificato e/o marca da bollo (o in alternativa ricevuta di avvenuto pagamento tramite F/23 su c/c dedicato); tutti gli eventuali documenti allegati a sostegno del ricorso che dovranno essere tassativamente indicizzati.
- a mezzo PEC del Giudice di Pace della Spezia (gdp.laspezia@giustiziacert.it) con allegati il

ricorso firmato, gli originali del contributo unificato e/o marca da bollo (o in alternativa ricevuta di avvenuto pagamento tramite F/23 su c/c dedicato); tutti gli eventuali documenti allegati a sostegno del ricorso che dovranno essere tassativamente indicizzati.

Le modalità sopra indicate sono alternative, l'una esclude l'altra.

ISCRIZIONI AL RUOLO DECRETI INGIUNTIVI

Tali procedimenti potranno essere iscritti al ruolo mediante invio alla cancelleria civile del Ufficio del Giudice di Pace a mezzo:

- posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Il plico dovrà contenere il ricorso firmato, gli originali del contributo unificato e/o marca da bollo (o in alternativa ricevuta di avvenuto pagamento tramite F/23 su c/c dedicato); tutti gli eventuali documenti allegati a sostegno del ricorso che dovranno essere tassativamente indicizzati;
- a mezzo PEC del Giudice di Pace della Spezia (gdp.laspezia@giustiziacert.it) con allegati il ricorso firmato, gli originali del contributo unificato e/o marca da bollo (o in alternativa ricevuta di avvenuto pagamento tramite F/23 su c/c dedicato); tutti gli eventuali documenti allegati a sostegno del ricorso che dovranno essere tassativamente indicizzati.

Le modalità sopra indicate sono alternative, l'una esclude l'altra.

Il ricorso per decreto ingiuntivo in originale con tutta la documentazione dovrà essere successivamente depositato a partire dal 31/7/2020 previo accordo con il personale di cancelleria circa i tempi dell'accesso all'ufficio.

DEPOSITO DI ATTI, COMPARSE, E DOCUMENTI VARI IN CORSO DI CAUSA

Il deposito di atti e documenti vari (memorie, comparse, ctu) dovrà avvenire a mezzo di:

- posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Il plico dovrà contenere l'atto, gli originali del contributo unificato e/o marca da bollo (o in alternativa ricevuta di avvenuto pagamento tramite F/23 su c/c dedicato); tutti gli eventuali documenti allegati dovranno essere tassativamente indicizzati;
- a mezzo PEC del Giudice di Pace della Spezia (gdp.laspezia@giustiziacert.it) con allegati il ricorso firmato, gli originali del contributo unificato e/o marca da bollo (o in alternativa ricevuta di avvenuto pagamento tramite F/23 su c/c dedicato); tutti gli eventuali documenti allegati a sostegno del ricorso che dovranno essere tassativamente indicizzati. L'avvocato dovrà indicare una PEC cui la cancelleria manderà la conferma dell'avvenuto deposito. Entro circa 24 ore dalla conferma della cancelleria l'avvocato potrà verificare su GDP On line l'avvenuto inserimento dell'atto/documento sul programma SIGP.

RICHIESTA COPIE ON LINE

Per la richiesta delle copie autentiche ed esecutive delle sentenze e dei decreti ingiuntivi gli avvocati dovranno far pervenire la richiesta, unitamente alla scansione dei diritti di copia debitamente annullati, alla posta elettronica dell'Ufficio del Giudice di Pace della Spezia gdp.laspezia@giustiziacert.it.

La cancelleria comunicherà successivamente la data di disponibilità del ritiro.

Allo stesso modo di procederà per le copie degli atti e documenti in corso di causa.

CONSULTAZIONE FASCICOLI CIVILI DI UFFICIO

Sarà possibile previo appuntamento da concordare inviando la richiesta alla mail del Giudice di Pace della Spezia gdp.laspezia@giustiziacert.it, in cui dovrà essere indicato Ruolo Generale,



nominativo delle parti e del Giudice o telefonicamente al n. 0187/595128.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE PENALE

Gli avvocati che intendono **consultare il fascicolo e chiedere copia degli atti** inviano una richiesta all'indirizzo pec: gdp.laspezia@giustiziacert.it con indicazione del RGNR e/o RGGDP, la propria veste processuale, il nominativo della parte assistita, la data dell'udienza. La cancelleria, elaborata la richiesta, comunica al difensore, stesso mezzo o telefonicamente la data e l'orario per la consultazione del fascicolo.

Gli avvocati, consultato il fascicolo ed estratte le copie degli atti, potranno ritirarle previa apposizione dei diritti di cancelleria, se dovuti, senza alcuna maggiorazione a titolo di urgenza.

E' possibile **richiedere copie semplici dei verbali e/o delle sentenze** tramite pec all'indirizzo: gdp.laspezia@giustiziacert.it, previo invio da parte del richiedente di copia scansionata del messaggio pec di richiesta precedentemente inviato, completo dei bolli per l'importo corrispondente, debitamente annullati con firma. Sarà cura della cancelleria trasmettere le copie telematicamente.

Gli avvocati che intendono procedere al **deposito di memorie, liste testimoniali, istanze ammissione al patrocinio a spese dello stato, istanze liquidazioni** lo possono fare tramite pec all'indirizzo: gdp.laspezia@giustiziacert.it.

Gli avvocati che intendano **depositare atti di costituzione di parte civile**, lo possono fare inviando una pec all'indirizzo: gdp.laspezia@giustiziacert.it. L'avvocato avrà cura di applicare sull'atto di costituzione la marca da €27,00 salvo il caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Le impugnazioni avverso le sentenze penali dei Giudici di Pace dovranno essere spedite con raccomandata a/r o mediante consegna previo accordo anche telefonico con il personale di cancelleria.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore della Repubblica, a tutti i Giudici di Pace, al Personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace, ai giudici ausiliari dott.ssa Brusacà e dott. Panico, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai Presidenti delle Camere Civili e Penali.

La Spezia, 8.5.2020

Il Presidente del Tribunale – Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace
Dott. Francesco Sorrentino

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Enrico Angelini

